

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. X N. 6

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Jervolino Angelo Raffaele, presidente; Malagugini e Colitto, vicepresidenti; Sampietro Umberto, Corbi e Menotti, segretari; Assennato, Basile Giuseppe, Bianco, Boidi, Cavallari Vincenzo, Corona Giacomo, De' Cocci, De Francesco, D'Onofrio, Ebner, Foderaro, Jacometti, Martoni, Miceli, Michelini, Pignatelli, Polano, Sansone, Schiavetti, Schiratti, Tesauero, Vedovato, Viale; Bubbio, relatore

SULLA

ELEZIONE CONTESTATA PER LA CIRCOSCRIZIONE DI PALERMO (XXIX) (EDOARDO MARINO)

Presentata alla Presidenza il 5 febbraio 1958

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta delle elezioni, nella seduta pubblica del 23 gennaio 1958, ha deciso a maggioranza di proporre alla Camera l'annullamento della elezione dell'onorevole Marino Edoardo a deputato per la XXIX circoscrizione Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta, nella lista del Movimento Sociale Italiano. L'assemblea è ora chiamata a pronunciarsi su tale proposta e a norma dell'articolo 23 del Regolamento della Camera qui si riassumono dal sottoscritto Relatore le motivate conclusioni della Giunta.

1. — L'opposizione presentata il 1° luglio 1953 dal dottor Di Forti assume che l'onorevole Marino deve essere dichiarato ineleggibile a deputato del Parlamento Nazionale in base all'articolo 6, lettera a), del testo unico 5 febbraio 1948 n. 26, ricoprendo egli alla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali la carica di deputato della Regione Siciliana. Stabilisce il detto articolo che « non sono eleggibili: a) i deputati regionali o consiglieri regionali; b) i presidenti delle deputazioni provinciali... ecc.; le cause di ineleggibilità

« stabilite in questo articolo non hanno effetto « se le funzioni esercitate siano cessate almeno « novanta giorni prima della data del decreto « di convocazione dei comizi ».

Dai documenti allegati al fascicolo e non contestati dalle parti risulta che l'onorevole Marino ebbe a cessare dalle funzioni il 13 aprile 1953 e a presentare le dimissioni il 15 aprile 1953; tali dimissioni furono accettate dalla Regione il 1° luglio 1953. E più precisamente la successione delle diverse date sarebbe stata la seguente:

Decreto di scioglimento della Camera, 30 marzo 1953;

Decreto di convocazione dei comizi, 4 aprile 1953;

Data di cessazione dalle funzioni di deputato regionale, 13 aprile 1953;

Lettera di dimissioni dalle funzioni predate, 15 aprile 1953;

Data delle elezioni, 7 giugno 1953;

Data di accettazione delle dimissioni, 1 luglio 1953.

Da tale prospetto risulta quindi il fondamento dell'opposizione del dottor Di Forti, in

quanto l'onorevole Marino ai sensi dell'articolo 6 avrebbe dovuto cessare dalle funzioni il 4 gennaio 1953 e cioè 90 giorni prima della data di convocazione dei comizi, laddove tale cessazione è avvenuta solo il 13 aprile 1953.

L'onorevole Marino aveva dapprima fatto riserva di dimostrare che la cessazione dalle funzioni si era verificata prima di tale data e comunque in senso utile a senso di legge; ma tale prova non è stata data, mentre dalle dichiarazioni rilasciate dalla Regione sono risultate le circostanze sopraindicate.

2. — Successivamente l'interessato con suo memoriale aveva opposto che la Giunta delle elezioni non è di fronte ad un caso di ineleggibilità, ma piuttosto di incompatibilità, invocando all'uopo l'articolo 122, 1° capoverso, della Costituzione, per cui « nessuno può appartenere contemporaneamente ad un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale »; ed ha aggiunto che l'ineleggibilità sarebbe stata riferita ai deputati e consiglieri regionali solo impropriamente e per mancato coordinamento delle diverse categorie; al che è ovvio osservare che la Costituzione, stabilendo all'articolo 65 che « la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore », ha voluto invece formalmente considerare i due istituti disgiuntamente ed ha lasciato alla legge ordinaria la determinazione degli elementi di differenziazione e la casistica relativa; il che venne appunto fatto con l'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, che ha in modo formale dichiarati ineleggibili i deputati e consiglieri regionali.

È d'altronde ben nota l'intenzione del legislatore che ha voluto evitare che in preparazione dei comizi elettorali il candidato, in quanto rivestente la carica di deputato o consigliere regionale, potesse trarre particolare vantaggio per una eventuale azione di influenza sul corpo elettorale; di qui la necessità della norma fissante un termine adeguato per la cessazione delle funzioni prima della data del decreto di convocazione dei comizi.

Il precetto dell'articolo 6 è quindi incontrovertibile né esso lascia dubbi in proposito, in quanto precisa termini e modalità per far venire meno la condizione dell'ineleggibilità.

3. — In più si è voluto anche rilevare che l'ineleggibilità non risponderebbe ai principi democratici, come quello che priva il cittadino del diritto elettorale passivo e si è anche ag-

giunto che di fronte alla grande estensione delle circoscrizioni elettorali, abbraccianti quasi sempre diverse provincie con centinaia di migliaia di elettori, vengono meno i timori che un candidato possa trarre un vantaggio decisivo per una eventuale influenza sugli elettori; inoltre si è voluto rilevare che comunque in siffatta materia occorre tener conto delle regole di equità per colmare le lacune della legge, dato che la Giunta delle elezioni non è soltanto un organo con funzioni giudiziarie, ma anche un corpo politico, che deve quindi farsi carico anche del clima eccezionale delle leggi elettorali e del travaglio interpretativo conseguente. Ma la Giunta ha dovuto ovviamente disattendere tale tesi, di fronte alla categoricità della legge, che d'altra parte ha stabilito idoneamente termini e modalità per la tutela del candidato e per regolare la sua rinuncia alla carica tenuta: tanto è vero che tale sua precisa volontà ha voluto confermare con la nuova legge 16 maggio 1956, n. 493, con forme anche più onerose (termine di almeno 180 giorni ed effettiva cessazione da ogni atto, preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni).

4. — Si è inoltre obiettato che nella specie si è trattato di elezioni fatte con anticipazione sui termini normali, donde la impossibilità per il candidato di attenersi al termine regolamentare ordinario.

Occorre all'uopo premettere che l'articolo 9 del testo unico 1948 stabilisce che « il decreto di convocazione fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'articolo 61 della Costituzione; la votazione per l'elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente », e che l'articolo 60 della Costituzione prescrive che « la Camera dei deputati è eletta per cinque anni », mentre l'articolo 61 della Costituzione stessa determina che « le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti; la prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni ».

Effettivamente si è verificato nel 1953 lo scioglimento anticipato della Camera; ma l'onorevole Marino doveva anche in questo caso rispettare i termini; e ciò non ha invece osservato, come risulta dalla successione delle date in applicazione delle norme surriferite:

Data delle elezioni precedenti, 18 aprile 1948;

Data della prima riunione della nuova Camera, di cui decorre il quinquennio di durata, 7 maggio 1948;

Scadenza del quinquennio di durata, 7 maggio 1953;

Termine entro cui doveva essere emanato il decreto di convocazione dei comizi (dato che doveva in ogni caso essere osservato il termine di 62 giorni di cui all'articolo 16 della legge per il deposito dei contrassegni delle liste) 16 maggio 1953;

Termine in cui si sarebbe dovuto cessare dal candidato Marino dalle funzioni, e cioè 90 giorni prima del decreto di convocazione, 15 febbraio 1953;

Data in cui l'onorevole Marino ebbe invece a cessare dalle funzioni, 13 aprile 1953; e cioè quasi due mesi dopo del termine.

Quindi anche tenuto conto che le elezioni 1953 furono anticipate in confronto alla data normale, dovevasi egualmente considerare la obbligatorietà del termine di cessazione dalla carica ed ugualmente si deve nella specie riconoscere che questa cessazione non fu tempestiva.

5. — Neppure si può accogliere la tesi dell'errore scusabile, in quanto esso non incide sull'elemento essenziale, e cioè sulla effettività della cessazione, ma solo sul termine in cui essa doveva avvenire. L'interessato del resto sapeva perfettamente che come deputato regionale non era eleggibile e che doveva in conseguenza premunirsi cessando in tempo dalle funzioni.

Se era incerta quale fosse la scadenza del giorno, era per altro ben certo che questo termine doveva ad ogni modo scadere tra un massimo ed un minimo; egli doveva, come è regola comune, cautelarsi in tempo, tenendo presente l'ipotesi meno favorevole e il calcolo, che discende dalle norme citate, non era affatto trascendentale.

In frangenti siffatti ci sono sempre degli anticipatori e dei ritardatari a presentare le dimissioni ed è giusto che ciascuno corra l'alea del suo atto con le conseguenze che ne derivino; ma sta ovviamente alla sua diligenza provvedere tempestivamente. Basta d'altronde nella specie il ricorso ad una media diligenza, quella dell'uomo normale, per superare la difficoltà, né occorre ricordare che qui non si fa riferimento ad un concetto di obbligo, ma ad un concetto di onere di diligenza.

La negligenza non può costituire mai un motivo di protezione, non potendosi andare contro il principio *vigilantibus iura succurrunt*, e chi non vuol cadere in errore ha l'onere di informarsi.

L'errore infine può ritenersi scusabile quando si fondi su un'incertezza obiettivamente esistente di interpretazione, non già quando, come si è osservato, è certo che un dato evento si deve verificare ed è del pari certo il termine massimo in cui tale evento si verifica.

Non si può quindi mettere in dubbio che l'onorevole Marino sia stato in ritardo nel cessare dalle funzioni, a prescindere dallo stesso fatto della permanenza delle percezioni finanziarie inerenti alla carica, che potrebbero dimostrare un comportamento in netta antitesi alla volontà di lasciare la carica stessa.

In tali condizioni e per il principio della certezza del diritto deve interpretare rigorosamente la norma: essa tutela il candidato ed anche chi ha titolo per succedergli e che da quasi cinque anni attende il riconoscimento del suo diritto.

In base a questi motivi, che si sottopongono all'alto senno della Camera, la Giunta delle elezioni propone l'annullamento della elezione dell'onorevole Marino a deputato.

BUBBIO, *Relatore.*